

in un dato anno essi risultino non averlo svolto, ovvero si verifichi e si renda nota anche la modalità di calcolo del fabbisogno in relazione alle diverse forme di gestione del servizio;

6) si includano tra i fattori rilevanti ai fini della stima dei fabbisogni standard l'impatto dei *city users* nei comuni capoluogo e al centro di aree urbane, includendo altresì tale impatto tra i criteri e le modalità attuative di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in riferimento alle intese in ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 3, e ai patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 327.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e

del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto n. 327),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riduzione del diritto annuale, di circa 400 milioni di euro, disposta con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha comportato un corrispondente taglio delle spese comprimibili (quali quelle relative alle attività promozionali) tale da garantire, attualmente, la generale sostenibilità, nonostante le minori entrate, delle attività già svolte a legislazione vigente dagli enti del sistema camerale;

il presente provvedimento quindi non altera l'equilibrio finanziario riconosciuto e validato dalla relazione tecnica al predetto decreto-legge, ma rafforza la prevista sostenibilità attraverso l'introduzione di specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;

difatti i risparmi attesi, seppur quantificabili solo a consuntivo, derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento e di personale e dalla riorganizzazione delle funzioni amministrative necessarie, consentono di migliorare qualitativamente il quadro finanziario già delineato e di ottenere un più o meno limitato recupero di capacità di spesa promozionale;

fermo restando quanto sopra affermato, con riferimento alle ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio si precisa che sia i diritti di segreteria che le tariffe saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di costi standard che, allo stato attuale, sono in corso di definizione;

verosimilmente, inoltre, nel breve periodo, la rideterminazione dei diritti di segreteria mediante il sistema dei costi standard (certamente più ragionevole e meno onerosa nel medio-lungo periodo) non è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, sia perché gli

attuali diritti di segreteria non sono stati aggiornati da molti anni, sia perché gli stessi, attualmente, non coprono interamente i costi storici delle singole attività, in parte coperte con il diritto annuale;

allo stato attuale non è possibile ipotizzare una stima delle entrate, tenuto conto che alcune delle funzioni sono nuove, fermo restando che l'ammontare delle entrate derivanti da diritti di segreteria nel 2014 risulta pari a circa 251 milioni di euro, mentre nel medesimo anno l'ammontare delle entrate derivanti da tariffe e proventi relativi ad attività commerciale risulta pari a circa 22 milioni di euro;

la stima sia del numero delle unità di personale che risulterà soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza, in primo luogo, delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione;

tuttavia, premesso che le unità di personale in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, si può comunque osservare che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche;

difatti, le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del *turnover*;

si può ragionevolmente sostenere quindi che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle

500 unità e quindi ad un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale;

tale stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza;

le funzioni connesse alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro, che trovano nel provvedimento in esame un mero riconoscimento formale, risultano in gran parte già svolte a legislazione vigente;

in particolare, le limitate attività di investimento iniziale per la costituzione informatica del registro, che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali generali, sono state già concluse ed il sistema camerale ne ha già sostenuto i costi, mentre i costi di personale e di gestione per il funzionamento a regime di tale registro sono limitati ed implicano solo la prosecuzione dell'utilizzo delle risorse umane e materiali che il sistema ha già destinato allo sviluppo di tali funzioni in quest'ultimo anno;

pertanto le camere di commercio potranno svolgere gli adempimenti correlati alla tenuta del predetto registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

le norme in esame sono idonee a garantire la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, già avviate con risorse esistenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica, sia garantita alle camere di commercio, attraverso una op-

portuna compensazione tra i minori costi e le minori entrate derivanti dal presente provvedimento, la sostenibilità finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal medesimo provvedimento, anche con riferimento alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro previsto dalla legge n. 107 del 2015 ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.**

**Atto n. 329.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle disposizioni che trattano le facoltà assunzionali degli enti di ricerca, di cui agli articoli 8 e 11 del provvedimento in esame, prende atto del fatto che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria delle disposizioni in forza delle attività di monitoraggio sulle

spese di personale svolte dai ministeri vigilanti, dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato in applicazione dell'articolo 6. Dal testo della relazione tecnica sembra, dunque, desumersi che le norme in esame (articoli 8 e 11), sebbene consentano, in teoria, almeno per alcuni enti, di effettuare un numero più ampio di assunzioni, non siano suscettibili di incrementare la spesa di personale proprio in forza del monitoraggio effettuato dagli enti sopra citati.

Rileva peraltro che non risulta incluso nella relazione tecnica un prospetto riepilogativo volto ad evidenziare le unità di personale che gli enti interessati dalle norme in esame sono autorizzati ad assumere in applicazione della normativa vigente ed il numero delle medesime assunzioni effettuabili, invece, in forza delle norme recate dal testo in esame. A tal proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo all'articolo 11, comma 5, che sembrerebbe ampliare in via generale, a regime, la facoltà di assumere ricercatori e tecnologi, riconosciuta agli enti. Inoltre l'articolo 8 riformula la disciplina vigente sui limiti di spesa per il personale degli enti adottando parametri di riferimento diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. In ordine a quanto rappresentato ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione al fine di escludere effetti di maggiore spesa.

Rileva, inoltre, che la clausola di invarianza inserita all'articolo 7, in relazione all'istituzione della Consulta dei presidenti, esclude l'erogazione di compensi e gettoni di presenza e, in generale, l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non risulta peraltro espressamente esclusa la corresponsione dei rimborsi spese. Anche a tal riguardo andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 9 che, fra l'altro, prevedono l'esonero degli enti pubblici di ricerca dall'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti sotto soglia di beni e servizi funzionalmente destinati per at-